

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1950

(35^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRARINO

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e rigetto)

« Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, concernenti l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (N. 1339) (D'iniziativa del deputato Mieville) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 423 e <i>passim</i> |
| JANNELLI | 424 |
| TONELLO | 424 |
| PARRI | 424 |
| LAMBERTI | 424 e <i>passim</i> |
| MAGRÌ, relatore | 425 |

La riunione ha inizio alle ore 15.

Sono presenti i senatori: Caristia, Cermignani, Ciasca, Ferrarino, Filippini, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magri, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Russo, Tignino, Tonello e Tosatti.

RUSSO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rigetto del disegno di legge di iniziativa del deputato Mieville: « Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, concernenti l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (N. 1339) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Mieville: « Proroga delle disposizioni della legge 10 novembre 1949, n. 852, concernenti l'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale ».

I colleghi ricorderanno che in un primo tempo su questo disegno di legge si è svolta in Commissione un'ampia discussione e che successivamente lo stesso relatore del disegno di legge, il senatore Magri, ha presentato una altra proposta di legge. Le due proposte di legge sono nettamente distinte, anche se tutte e due si riferiscono ad una materia comune. La materia comune è l'abilitazione all'esercizio professionale; ma le due proposte di legge erano, e sono, nettamente distinte per la seguente ragione: mentre il disegno di legge Mieville prevede una proroga di un anno del regime dell'esercizio provvisorio dell'abilitazione professionale, il disegno di legge Magri, che noi abbiamo discusso ed approvato, stabilisce, invece, un regime di abilitazione definitiva, e non provvisoria. Si tratta, quindi, attraverso di esso non di una proroga, ma di un sistema permanente. Per queste differenze sostanziali i due disegni di legge, ad onta delle affinità della materia, sono da considerare come autonomi, e così infatti li ha considerati la Commissione.

Decidemmo, pertanto, di accantonare il disegno di legge Mieville e di procedere alla discussione del disegno di legge Magri, discussione che si è svolta in parecchie sedute e che ha portato a delle modifiche ed, infine, alla approvazione finale. Avevo già avvertito la Commissione che, dopo la eventuale approvazione del disegno di legge Magri, sarebbe risultata, per logica conseguenza, la sorte del disegno di legge Mieville: se, infatti, il disegno di legge del senatore Magri fosse stato approvato, in quanto attraverso di esso veniva stabilito un regime definitivo per l'abilitazione professionale, era evidente che veniva ad essere implicitamente rigettato il disegno di legge Mieville inteso a stabilire un regime di abilitazione transitoria. Senonchè, fino al momento attuale, manca la delibera formale della Commissione sopra la sorte del disegno di legge Mieville, ed è appunto in tale senso che la Commissione deve oggi decidere.

JANNELLI. Ritengo che il disegno di legge d'iniziativa del deputato Mieville debba essere respinto. E ciò per due ragioni. La prima è quella, già illustrata dal nostro Presidente, secondo la quale, cioè, noi abbiamo già approvato un disegno di legge maggiormente organico e che stabilisce per le abilitazioni all'esercizio professionale un regime in certo modo definitivo, il quale, comunque, resterà in vigore sino al momento in cui diverrà operante la annunciata riforma scolastica.

Occorre tener conto, poi, di un'altra ragione. Sono, soprattutto, contrario al disegno di legge Mieville perchè mi sembra che a cinque anni di distanza dalla fine della guerra sia più che mai necessario che i giovani si convincano che occorre tornare nell'orbita della legge; è necessario, inoltre, che essi, dopo aver sostenuto l'esame di laurea, diano una ulteriore prova della loro valentia professionale attraverso l'esame di Stato.

TONELLO. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Jannelli. Tutte le volte che abbiamo preso dei provvedimenti che costituivano delle sanatorie, abbiamo sempre detto che occorre tornare alla normalità. Il disegno di legge di iniziativa del deputato Mieville è contrario, invece, al principio di normalizzazione della vita della Nazione che noi sosteniamo; sono, quindi, di avviso di respingerlo

perchè bisogna stabilire che è finito il tempo delle dilazioni e che occorre tornare nel campo degli studi alla normalità.

PARRI. Mi associo senza alcuna riserva a quanto è stato detto sia dall'onorevole Presidente, che dall'onorevole Jannelli e dall'onorevole Tonello.

LAMBERTI. Per parte mia confesso di avere qualche perplessità. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Presidente, il disegno di legge Mieville era una proposta di proroga di una situazione eccezionale; il disegno di legge Magri prospetta un ordinamento definitivo nella complessa materia degli esami di abilitazione professionale.

Ma c'è anche un altro motivo da tenere presente, e cioè che il disegno di legge Magri nella sua redazione originaria non soltanto poneva il problema su un altro piano, dato che stabiliva una regolamentazione definitiva della materia, e presupponeva un nuovo tipo di esami di Stato, ma ancora consentiva l'esercizio provvisorio non soltanto ai laureati del 1950, ma anche ai laureati degli anni accademici a venire. Ora, viceversa, dalla discussione fatta in questa Commissione, quel disegno di legge è uscito profondamente modificato; nè mi dolgo che la Commissione (io ero assente in quel giorno) abbia creduto di aderire al parere illuminato espresso da alcuni colleghi, rigettando quel che era stato uno dei fini che avevano ispirato, suppongo, il relatore del disegno di legge.

Ora è appunto ciò che determina la mia perplessità. Mi domando: non potrebbe accadere che la Camera dei deputati, pure accogliendo la impostazione nuova che noi abbiamo dato, aderendo al disegno di legge Magri, ritenga, tuttavia, di dover inserire una disposizione eccezionale, provvisoria per quest'anno, la quale *in toto* o in parte riflettessse il pensiero del disegno di legge Mieville su cui siamo chiamati a pronunciarci oggi? E questo nostro rigetto non potrebbe, allora, avere un significato preclusivo per quel che concerne l'accettazione di una eventuale modifica, che fosse proposta dai colleghi della Camera dei deputati? Tutto ciò mi renderebbe incline a non aderire alla proposta di rigetto.

Io non sono affatto contrario all'accoglimento di una disposizione eccezionale nei confronti dei laureati di quest'anno; d'altra parte ritengo che l'accettazione del disegno di legge Mieville, così come ci è venuto dalla Camera dei deputati, non sarebbe stata opportuna. Anche a voler prorogare disposizioni di favore, era bene, infatti, delineare quella che dovrà essere la disciplina definitiva di questa complessa materia.

Ho voluto esprimere ai colleghi la mia perplessità e i miei dubbi e domandare loro se il voto, che noi stiamo per dare, abbia un significato che possa essere contenuto entro i termini che adesso esporrò, termini che mi garantirebbero a sufficienza di fronte al mio dubbio e mi consentirebbero di votare favorevolmente alla proposta di rigetto. Se, infatti, il voto significa che noi siamo contrari ad ulteriori proroghe di disposizioni eccezionali, e vogliamo che si dia una disciplina definitiva a questa materia, come prevede il disegno di legge Magri, allora dichiaro che sono disposto a votare per il rigetto del disegno di legge Mieville. Tuttavia desidero avere tranquillità su quest'altro punto: che si possa tener conto di particolari situazioni che oggi si sono create e che possono essere state anche confortate dall'approvazione di uno dei due rami del Parlamento.

Entro questi termini, sono disposto a votare il rigetto del disegno di legge Mieville.

PRESIDENTE. Intendo chiarirle, senatore Lamberti, i suoi dubbi e le sue perplessità.

Il dubbio più importante da lei avanzato mi sembra il seguente: ella è disposta a votare a favore del rigetto del disegno di legge Mieville, a patto che il suddetto rigetto non costituisca preclusione ad eventuali facilitazioni che la Camera in via di ipotesi ritenesse di introdurre a favore dei laureati del 1950.

LAMBERTI. L'ipotesi è legittima, perchè la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge Mieville.

PRESIDENTE. Domandiamo dunque: il rigetto del progetto Mieville preclude tale possibilità? Le rispondo di no. Una sola possibilità viene preclusa dall'eventuale rigetto del disegno di legge Mieville, che, cioè, sia resuscitato il regime delle proroghe di abilitazioni provvisorie; ma tutte le altre forme, che possono

essere cento o mille, di facilitazioni, di adattamenti, di temperamenti, intese a far sì che i giovani nel periodo transitorio subiscano il minor disagio possibile, rimangono possibili. In tal modo ritengo che la sua coscienza «umanitaria» possa essere del tutto tranquillata.

Quanto al resto, il disegno di legge Magri, come lei ha detto, è stato profondamente modificato, e la sua affermazione risponde a verità. Ma debbo farle notare - ed è necessario che insista su ciò perchè ella non era presente alla discussione - che il disegno di legge Magri, che recava anche la sua firma, nel primo articolo conteneva questa disposizione: «A partire dall'anno accademico 1949-50 e fino a nuova disposizione, le lauree e i diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno valore di titolo di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale». La Commissione fu unanime nel respingere tale articolo 1, perchè riprendeva la dicitura: «abilitazione provvisoria all'esercizio professionale».

Mi sembra, quindi, che da un punto di vista formale, giuridico, costituzionale non esiste alcun dubbio che sull'argomento «abilitazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1949-50» la Commissione ha già votato nel senso negativo. In sostanza, insomma, il disegno di legge Mieville è già respinto; manca soltanto la formalità del rigetto espressa nei modi regolamentari. Qualora, dunque, noi decidessimo oggi di non votare il rigetto del disegno di legge Mieville, ci metteremmo in una evidente contraddizione.

MAGRÌ, relatore. Vorrei dire poche parole per chiarimento. Il disegno di legge da me presentato tende sostanzialmente a due fini: anzitutto a provvedere una buona volta a sistemare la presente materia, perchè a cinque anni di distanza dalla fine dello stato di guerra non sembrava più opportuno che si continuasse con provvedimenti di carattere provvisorio e precario; in secondo luogo esso intendeva richiamare quella disposizione che era stata dimenticata da tutti coloro i quali avevano proposto le proroghe successive, ma che, come ebbi a dire, era contenuta nella legge originaria. Ci si dimenticò, cioè, che l'abilitazione provvisoria doveva essere seguita dall'esame di Stato. Invece, esami di Stato non ne furono più fatti per cinque anni consecutivi

e si continuò con proroghe che ignorarono la disposizione contenuta nella legge originaria.

D'altra parte il mio disegno di legge si riprometteva, nella redazione originaria, di apportare una modifica alla traduzione in pratica, diciamo così, del concetto di esame di Stato, insistendo sulla pratica professionale.

Quando scrissi quel primo articolo il mio fine era, infatti, di fare in modo che i laureati potessero fare una pratica professionale, per poi vagliare il risultato di tale pratica attraverso l'esame di Stato. Ma poichè fu chiarito dal Presidente durante la discussione che l'istituto della pratica professionale già esiste, in quanto il laureato può fare benissimo nelle forme previste dalla legge pratica professionale, senza ricorrere alla formula indubbiamente strana dell'abilitazione provvisoria, in seguito a tale precisazione accettai di rinunciare al primo articolo, e la Commissione decise unanimemente in questo senso.

Ritengo che tutto quanto potrà essere fatto perchè il trapasso dalle disposizioni provvisorie degli anni scorsi ad una disposizione di carattere definitivo avvenga col minor disagio pos-

sibile per gli interessati, sia sommamente desiderabile. Per parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile, secondo il nostro punto di vista, allo scopo di concedere facilitazioni. Quanto alla sede degli esami di Stato e quanto alla forma di tali esami, se la Camera dei deputati giungerà a qualche altra soluzione difforme dalla nostra, non abbiamo alcuna prevenzione al riguardo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti il rigetto dell'articolo unico, che recita nel modo seguente:

« Per i laureati e diplomati nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1949-1950 sono prorogate le disposizioni emanate con l'articolo 1 della legge 10 novembre 1949, n. 852 (legge 28 marzo 1949, n. 131, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683), per l'esercizio provvisorio della professione ».

Chi approva il rigetto, è pregato di alzarsi.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 15,45.